

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres..

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 9 del DPREg n. 0419/2007

Art. 3 norma transitoria

Art. 4 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore della produzione di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007.

art. 2 modifiche all'articolo 9 del DPREg n. 0419/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del DPREg n. 0419/2007 le parole : "1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti : "1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 del DPREg n. 0419/2007 le parole : "1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nel triennio i 3.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti : "1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali".

art. 3 norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE